



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2011/0438(COD)

2.8.2012

PARERE

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

Relatore per parere: Åsa Westlund

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Gli appalti pubblici costituiscono un fattore importante all'interno della società sul piano economico, sociale ed ambientale. Le autorità pubbliche in Europa spendono circa il 18 per cento del PIL per beni e servizi nel quadro degli appalti pubblici, i quali possono e devono essere utilizzati quale strumento per attuare gli obiettivi dell'Unione europea.

Gli appalti pubblici rappresentano uno strumento importante per le amministrazioni aggiudicatrici, che consente loro di utilizzare al meglio il denaro dei contribuenti. Ad esempio, gli appalti pubblici possono servire a creare sviluppo sostenibile nonché a favorire un'evoluzione positiva in materia di ambiente, clima, lotta contro le discriminazioni, benessere degli animali e occupazione giovanile. Poiché lo sviluppo sostenibile è un obiettivo previsto dal trattato di Lisbona, è importante consentire alle autorità pubbliche di utilizzare gli appalti pubblici come uno strumento volto a conseguire tale obiettivo e incoraggiarle a farne uso.

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare trasmetterà il suo parere alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori. Il parere sarà incentrato su questioni concernenti gli appalti pubblici sostenibili nel settore ambientale, economico e sociale.

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione relativa ad una nuova direttiva in materia di appalti pubblici. La proposta riguarda in particolare l'efficienza della spesa pubblica, prevede una semplificazione ed una maggiore flessibilità delle norme esistenti e sottolinea l'importanza delle problematiche ambientali. Ulteriori suggerimenti sono incentrati su come rendere gli appalti pubblici più utili nel sostenere obiettivi sociali comuni.

Il relatore intende porre l'accento in particolare sui seguenti aspetti rilevanti:

- non deve esservi alcuna ambiguità sul fatto che le amministrazioni aggiudicatrici sono autorizzate a stabilire criteri che sono più severi o che vanno al di là della legislazione dell'UE in vigore in settori specifici.
- Occorre promuovere soluzioni innovative nell'ambito degli appalti pubblici. Gli acquirenti pubblici dovrebbero essere incoraggiati ad acquistare prodotti e servizi innovativi al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile. In materia ambientale sono necessarie soluzioni e idee innovative e gli appalti pubblici dovrebbero fungere da strumento per rispondere a tali esigenze.
- I criteri relativi alle considerazioni sul ciclo di vita andrebbero riconsiderati. Occorre tenere conto degli effetti sociali ed ambientali sull'intero processo di produzione. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero pertanto disporre di maggiori possibilità di imporre criteri relativi all'intero processo di produzione e non solo ad un prodotto specifico. Ciò porterà ad appalti pubblici maggiormente sostenibili.
- Sulla base di considerazioni di salute pubblica, l'applicazione dei contratti collettivi e delle convenzioni internazionali in materia di occupazione non dovrebbe essere un'opzione, ma

un requisito per gli appaltatori designati. Per tutelare la salute dei lavoratori ed il loro ambiente di lavoro dovrebbe essere possibile escludere e penalizzare gli offerenti che non rispettano la legislazione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale. I paesi che hanno ratificato la convenzione n. 94 dell'OIL non dovrebbero essere ostacolati nella sua attuazione.

- L'uso di norme andrebbe privilegiato rispetto all'uso di etichette. Le norme sono utili in quanto sono di facile comprensione per gli offerenti nei settori interessati ed eviteranno alle amministrazioni aggiudicatrici di perdere tempo. Sottolineando l'uso di norme, la direttiva facilita le amministrazioni aggiudicatrici nel compito di stabilire criteri ambientali e sociali.
- La direttiva non deve limitare le possibilità per le amministrazioni comunali di cooperare al fine di fornire alcuni servizi di interesse generale, come per esempio il trattamento dei rifiuti e delle acque reflue.
- La direttiva dovrebbe accrescere la possibilità di imporre criteri per tutta la catena di appaltatori, inclusi i subappaltatori. Non solo l'appaltatore/contraente principale è tenuto a seguire le norme ed i regolamenti stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici, ma anche i subappaltatori devono essere tenuti a farlo. È necessario istituire un sistema di controllo che copra tutte le fasi della catena di appaltatori.

Il relatore si impegna a preservare l'autodeterminazione e l'autonomia delle amministrazioni comunali, delle regioni e di altre amministrazioni aggiudicatrici locali. Il regolamento deve essere chiaro al fine di evitare interpretazioni divergenti. La semplificazione della direttiva incoraggerà e consentirà alle amministrazioni aggiudicatrici di integrare obiettivi chiari di sostenibilità nelle loro politiche in materia di appalti pubblici.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Gli appalti pubblici ***svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020***, in quanto ***costituiscono*** uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente,

Emendamento

(2) Gli appalti pubblici, in quanto uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, pur garantendo contemporaneamente l'uso più efficiente

sostenibile e inclusiva pur garantendo contemporaneamente l'uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal fine, l'attuale normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi deve essere rivista e aggiornata in modo da accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di fare un miglior uso di questi ultimi per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale. È inoltre necessario chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea pertinenti relativamente a questo ambito.

dei finanziamenti pubblici, *svolgono un ruolo fondamentale nel quadro della strategia Europa 2020 e ai fini del conseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile stabilito dal trattato di Lisbona*. A tal fine, l'attuale normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi deve essere rivista e aggiornata in modo da accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di fare un miglior uso di questi ultimi per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale. È inoltre necessario chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea pertinenti relativamente a questo ambito.

Motivazione

Il riferimento al trattato di Lisbona è necessario per sottolineare l'importanza dello sviluppo sostenibile.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto costituiscono uno degli strumenti

Emendamento

(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto costituiscono uno degli strumenti

basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva pur garantendo contemporaneamente l'uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal fine, l'attuale normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi deve essere rivista e aggiornata in modo da **accrescere** l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di fare un miglior uso di questi ultimi per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale. È inoltre necessario chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea pertinenti relativamente a questo ambito.

basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva pur garantendo contemporaneamente l'uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal fine, l'attuale normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi deve essere rivista e aggiornata in modo da **permettere ai committenti di fare un migliore uso degli appalti pubblici, a favore dello sviluppo sostenibile e di altri obiettivi sociali comuni, aumentando così** l'efficienza della spesa pubblica, **garantendo il miglior rapporto qualità/prezzo e** facilitando in particolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e **incoraggiando gli appalti locali nonché** permettendo ai committenti di fare un miglior uso di questi ultimi per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale. **Le amministrazioni aggiudicatrici sono incoraggiate a stabilire requisiti più severi o che vadano al di là della legislazione dell'UE in vigore in determinati settori, al fine di conseguire tali obiettivi comuni.** È inoltre necessario **semplificare le direttive e** chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea pertinenti relativamente a questo ambito. **La presente direttiva stabilisce norme su "come acquistare"; "cosa acquistare" spetta alle amministrazioni aggiudicatrici. Le amministrazioni aggiudicatrici sono incoraggiate a stabilire requisiti più severi o che vadano al di là della legislazione**

dell'UE in vigore in determinati settori, al fine di conseguire gli obiettivi comuni.

Motivazione

Non dovrebbe esservi alcuna ambiguità sul fatto che le amministrazioni aggiudicatrici sono autorizzate a stabilire requisiti più severi o che vanno al di là della legislazione dell'UE in vigore in settori specifici. Facendo riferimento fin dall'inizio al ruolo della direttiva nel conseguire una coesione in ambito climatico, ambientale e sociale non sarà più necessario aggiungere successivamente articoli concernenti tali aspetti.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Sempre più diverse forme di intervento pubblico hanno reso necessario definire più chiaramente il concetto stesso di appalto. La normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici non intende coprire tutte le forme di esborsi di denaro pubblico, ma solo quelle rivolte all'acquisizione di lavori, forniture o prestazioni di servizi a titolo oneroso. La nozione di acquisizione deve essere intesa in senso ampio nel senso di ottenere i vantaggi dei lavori, forniture o servizi in questione, senza richiedere necessariamente un trasferimento di proprietà alle amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre, il semplice finanziamento di un'attività, che è spesso legata all'obbligo di rimborsare gli importi percepiti qualora essi non siano utilizzati per gli scopi previsti, generalmente non rientra tra le norme in materia di appalti pubblici.

Emendamento

(3) Sempre più diverse forme di intervento pubblico hanno reso necessario definire più chiaramente il concetto stesso di appalto. La normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici non intende coprire tutte le forme di esborsi di denaro pubblico, ma solo quelle rivolte all'acquisizione di lavori, forniture o prestazioni di servizi a titolo oneroso. La nozione di acquisizione deve essere intesa in senso ampio nel senso di ottenere i vantaggi dei lavori, forniture o servizi in questione, senza richiedere necessariamente un trasferimento di proprietà alle amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre, il semplice finanziamento di un'attività, che è spesso legata all'obbligo di rimborsare gli importi percepiti qualora essi non siano utilizzati per gli scopi previsti, generalmente non rientra tra le norme in materia di appalti pubblici. ***Gli appalti aggiudicati ad enti controllati o la cooperazione per la realizzazione comune di compiti di servizio pubblico delle amministrazioni aggiudicatrici partecipanti non sono soggetti alle norme in materia di appalti pubblici se le condizioni stabilite nella direttiva sono soddisfatte.***

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) In virtù dell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione deve tenere conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana. La presente direttiva contribuisce a conseguire tali obiettivi incoraggiando appalti pubblici sostenibili, garantendo che i criteri sociali siano applicati in tutte le fasi della procedura di appalto e rafforzando tutti gli obblighi esistenti a livello unionale, nazionale e internazionale relativi alle condizioni di lavoro, di tutela sociale e di salute pubblica.

Motivazione

Il considerando 5 fa già riferimento all'articolo 11 del TFUE, il quale garantisce che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente siano integrate in tutte le politiche dell'Unione. Il nuovo considerando intende fare lo stesso con l'articolo 9 del TFUE, il quale garantisce che gli obiettivi sociali e di salute pubblica siano tenuti in considerazione in tutte le politiche dell'Unione.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) L'integrazione delle questioni relative alla salute in tutte le politiche a livello unionale, nazionale e regionale costituisce il principio chiave della

strategia in materia di sanità 2008-2013, secondo un approccio sostenuto dagli Stati membri nella dichiarazione del 2007 sulla salute in tutte le politiche ("Health in all policies" – HIAP). La presente direttiva contribuisce all'approccio HIAP, garantendo che le norme in materia di appalti pubblici possano aiutare le amministrazioni aggiudicatrici nel conseguire gli obiettivi di salute pubblica e che i criteri relativi alla salute pubblica e alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro possano essere applicati in tutte le fasi della procedura di appalto.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Conformemente *all'articolo 11* del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i requisiti connessi con la tutela dell'ambiente devono essere integrati nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo *ad esse la possibilità di ottenere per i loro contratti* il migliore rapporto qualità/prezzo.

Emendamento

(5) Conformemente *agli articoli 9, 10 e 11* del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i requisiti connessi con la tutela dell'ambiente *e le considerazioni sociali* devono essere integrati nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile *e in che modo possono utilizzare il loro potere discrezionale nella scelta delle specifiche tecniche e dei criteri di aggiudicazione al fine di ottenere un appalto pubblico sostenibile*, garantendo il *collegamento all'oggetto del contratto e ottenendo* il migliore rapporto qualità/prezzo.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Gli appalti pubblici rappresentano circa il 19% del PIL mondiale ovvero quasi 40 volte l'importo versato dagli Stati membri dell'UE nel quadro dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS). Essi possiedono, come tali, un enorme potenziale in quanto strumento per adempiere agli obblighi dell'UE nel quadro della coerenza delle politiche per lo sviluppo, quale sancita dall'articolo 208 del TFUE, e per attuare politiche governative sostenibili sia nell'Unione sia nei paesi in via di sviluppo.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) Le amministrazioni aggiudicatrici dispongono di un'ampia discrezionalità nello stabilire le specifiche tecniche che definiscono le forniture, i servizi o i lavori che esse intendono appaltare. Esse hanno inoltre un'ampia discrezionalità per quanto riguarda il ricorso sia alle specifiche tecniche sia ai criteri di aggiudicazione per raggiungere gli obiettivi di un'amministrazione aggiudicatrice, incluse le specifiche ed i criteri concepiti per conseguire appalti pubblici maggiormente sostenibili. Le specifiche tecniche ed i criteri di aggiudicazione, inclusi quelli relativi agli obiettivi di sostenibilità, devono essere connessi all'oggetto del contratto di appalto. Purché sia soddisfatto il requisito che prevede il collegamento con l'oggetto dell'appalto, la presente direttiva non mira a vincolare ulteriormente i tipi di problemi che un'amministrazione aggiudicatrice può affrontare mediante le

specifiche tecniche o i criteri di aggiudicazione.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 quater) Le specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione e le condizioni di esecuzione di un appalto si distinguono per il ruolo che rivestono nella procedura di appalto e non per il contenuto delle specifiche o dei criteri. Attraverso le specifiche tecniche l'amministrazione aggiudicatrice definisce i requisiti imprescindibili per l'appalto; la capacità di soddisfare le specifiche tecniche è un requisito fondamentale affinché un candidato sia preso in considerazione per l'appalto e solo i prodotti o i servizi che rispettano le specifiche possono essere tenuti in considerazione. I criteri di aggiudicazione consentono invece all'amministrazione aggiudicatrice di confrontare i vantaggi rispettivi di diverse combinazioni di criteri. I criteri di aggiudicazione sono ponderati e ciascuna offerta ottiene un punteggio calcolato sul rispetto di ciascun criterio, tuttavia la capacità di soddisfare tutti i criteri di aggiudicazione non costituisce un requisito essenziale. Infine nel contratto possono essere inserite clausole di esecuzione che indicano le modalità di esecuzione dell'appalto. Un'amministrazione aggiudicatrice ha un'ampia discrezionalità nell'integrare i propri obiettivi di sostenibilità in qualsiasi fase della procedura di appalto – attraverso specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione e condizioni di esecuzione dell'appalto.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) La ricerca e l'innovazione, comprese l'ecoinnovazione e l'innovazione sociale, sono uno dei principali motori della crescita futura e sono state poste al centro della strategia "Europa 2020" per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Le autorità pubbliche dovrebbero utilizzare gli appalti pubblici strategicamente nel miglior modo possibile per stimolare l'innovazione. L'acquisto di beni e servizi innovativi svolge un ruolo fondamentale per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici e nello stesso tempo affrontare le principali sfide a valenza sociale. Ciò contribuisce a ottenere un rapporto più vantaggioso qualità/prezzo nonché maggiori benefici economici, ambientali e per la società attraverso la generazione di nuove idee e la loro traduzione in prodotti e servizi innovativi, promuovendo in tal modo una crescita economica sostenibile. La presente direttiva dovrebbe contribuire ad agevolare gli appalti pubblici nel settore dell'innovazione e aiutare gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in questo ambito (L'Unione dell'innovazione). Occorre dunque prevedere una specifica procedura di appalto che consenta alle amministrazioni aggiudicatrici di istituire un partenariato per l'innovazione a lungo termine per lo sviluppo e il successivo acquisto di nuovi prodotti servizi o lavori caratterizzati da novità e innovazione, a condizione che essa possa essere fornita nel rispetto dei livelli di prestazione e dei costi concordati. Il partenariato deve essere strutturato in modo da poter creare la necessaria domanda di mercato ("market pull") che sia in grado di incentivare lo sviluppo di una

Emendamento

(17) La ricerca e l'innovazione, comprese l'ecoinnovazione e l'innovazione sociale, sono uno dei principali motori della crescita futura e sono state poste al centro della strategia "Europa 2020" per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Le autorità pubbliche dovrebbero utilizzare gli appalti pubblici strategicamente nel miglior modo possibile per stimolare l'innovazione. L'acquisto di beni e servizi innovativi svolge un ruolo fondamentale per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici e nello stesso tempo affrontare le principali sfide a valenza sociale. Ciò contribuisce a ottenere un rapporto più vantaggioso qualità/prezzo nonché maggiori benefici economici, ambientali e per la società attraverso la generazione di nuove idee e la loro traduzione in prodotti e servizi innovativi, promuovendo in tal modo una crescita economica sostenibile. La presente direttiva dovrebbe contribuire ad agevolare gli appalti pubblici nel settore dell'innovazione e aiutare gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in questo ambito (L'Unione dell'innovazione). Occorre dunque prevedere una specifica procedura di appalto che consenta alle amministrazioni aggiudicatrici di istituire un partenariato per l'innovazione a lungo termine per lo sviluppo e il successivo acquisto di nuovi prodotti servizi o lavori caratterizzati da novità e innovazione, a condizione che essa possa essere fornita nel rispetto dei livelli di prestazione e dei costi concordati. Il partenariato deve essere strutturato in modo da poter creare la necessaria domanda di mercato ("market pull") che sia in grado di incentivare lo sviluppo di una

soluzione innovativa senza precludere l'accesso al mercato stesso.

soluzione innovativa senza precludere l'accesso al mercato stesso. ***Inoltre, nello stabilire le condizioni relative agli appalti pubblici, le autorità pubbliche dovrebbero poter scegliere tra la possibilità di aggiudicare un appalto sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa o sulla base dell'offerta più innovativa e sostenibile (e, se del caso, dell'offerta più avanzata sul piano tecnologico) e dovrebbero chiarire quale delle due opzioni è applicabile al momento di pubblicare il bando di gara.***

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Le amministrazioni aggiudicatrici che desiderano acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, dovrebbero poter far riferimento a particolari etichette, quali il marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel, marchi (multi)nazionali di qualità ecologica o eventuali altri marchi; i requisiti per la marcatura, quali la descrizione del prodotto e la sua presentazione, compresi gli obblighi relativi all'imballaggio, devono essere attinenti all'oggetto del contratto. È inoltre essenziale che questi requisiti siano elaborati e adottati sulla base di criteri oggettivamente verificabili, utilizzando una procedura alla quale possono partecipare le parti interessate, ad esempio gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e che il marchio sia accessibile e disponibile a tutte le parti interessate.

Emendamento

(28) Le amministrazioni aggiudicatrici che desiderano acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali, ***relative all'efficienza energetica, al benessere animale*** o di altro tipo, dovrebbero poter far riferimento a particolari etichette, quali il marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel, marchi (multi)nazionali di qualità ecologica o eventuali altri marchi; i requisiti per la marcatura, quali la descrizione del prodotto e la sua presentazione, compresi gli obblighi relativi all'imballaggio, devono essere attinenti all'oggetto del contratto. È inoltre essenziale che questi requisiti siano elaborati e adottati sulla base di criteri oggettivamente verificabili, utilizzando una procedura alla quale possono partecipare le parti interessate, ad esempio gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e che il marchio sia accessibile e disponibile a tutte le parti interessate.

Motivazione

Il riferimento all'efficienza energetica e al risparmio energetico è essenziale tenendo conto della direttiva sulla progettazione ecocompatibile e delle sue disposizioni relative ai prodotti.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 34

Testo della Commissione

(34) È opportuno evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici ad operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione, di frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione o del riciclaggio dei proventi di attività illecite. Il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe essere sanzionato con l'esclusione obbligatoria a livello dell'Unione. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la possibilità di escludere candidati o offerenti a seguito di violazioni di obblighi ambientali o **sociali**, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento

(34) È opportuno evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici ad operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione, di frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione o del riciclaggio dei proventi di attività illecite. Il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe essere sanzionato con l'esclusione obbligatoria a livello dell'Unione. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la possibilità di escludere candidati o offerenti a seguito di violazioni di obblighi ambientali, **sociali** o **in materia di benessere degli animali**, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Occorre aggiudicare i contratti sulla base di criteri oggettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento.

Emendamento

(37) Occorre aggiudicare i contratti sulla base di criteri oggettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento.

Tali criteri dovrebbero assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza, anche laddove le amministrazioni aggiudicatrici richiedano lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano perfettamente alle loro necessità, ad esempio in caso vengano scelti criteri di aggiudicazione che includono fattori inerenti al processo produttivo. Di conseguenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter adottare come criteri di aggiudicazione "l'offerta economicamente più vantaggiosa" o **"il costo più basso", tenendo conto che in quest'ultimo caso esse sono libere di fissare norme di qualità adeguate utilizzando le specifiche tecniche o le condizioni di esecuzione di un appalto.**

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 38

Testo della Commissione

(38) **Quando** le amministrazioni aggiudicatrici **scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa**, esse devono fissare i criteri di aggiudicazione sulla base dei quali valuteranno le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. **La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, in quanto esse devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre,** i criteri di aggiudicazione prescelti non devono conferire alle amministrazioni aggiudicatrici una libertà incondizionata di scelta **e devono garantire la possibilità di una concorrenza effettiva ed essere**

Tali criteri dovrebbero assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza, anche laddove le amministrazioni aggiudicatrici richiedano lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano perfettamente alle loro necessità, ad esempio in caso vengano scelti criteri di aggiudicazione che includono fattori inerenti al processo produttivo. Di conseguenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter adottare come criteri di aggiudicazione "l'offerta economicamente più vantaggiosa".

Emendamento

(38) Le amministrazioni aggiudicatrici devono fissare i criteri di aggiudicazione sulla base dei quali valuteranno le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. **Per identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero utilizzare criteri che siano correlati all'oggetto dell'appalto.** I criteri di aggiudicazione prescelti non devono **tuttavia** conferire alle amministrazioni aggiudicatrici una libertà incondizionata di scelta. **La procedura di aggiudicazione dovrebbe piuttosto garantire una concorrenza effettiva attraverso una severa conformità con i principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Tali principi richiedono, tra l'altro, che le informazioni fornite dagli offerenti siano**

accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti.

verificate in modo efficace e trasparente.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 39

Testo della Commissione

(39) È d'importanza fondamentale sfruttare pienamente il potenziale degli appalti pubblici al fine di realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile. Tenuto conto delle sensibili differenze tra i singoli settori e mercati, non sarebbe tuttavia opportuno fissare requisiti obbligatori generali per gli appalti in materia ambientale, sociale e di innovazione. Il legislatore dell'Unione europea ha già fissato requisiti in materia di appalti volti ad ottenere obiettivi specifici nei settori dei veicoli per il trasporto su strada (direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada) e delle apparecchiature da ufficio (regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio). Inoltre, la definizione di metodologie comuni per il calcolo dei costi di vita *ha fatto* grandi progressi. Pertanto, appare opportuno *proseguire su questa strada, lasciando che sia* la normativa settoriale specifica *a* fissare obiettivi e prospettive vincolanti *in funzione* delle particolari politiche e condizioni prevalenti nel settore pertinente *e utilizzando un approccio a livello europeo per il calcolo dei costi del ciclo di vita* in modo da promuovere ulteriormente il ricorso agli

Emendamento

(39) È d'importanza fondamentale sfruttare pienamente il potenziale degli appalti pubblici al fine di realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile. Tenuto conto delle sensibili differenze tra i singoli settori e mercati, non sarebbe tuttavia opportuno fissare requisiti obbligatori generali per gli appalti in materia ambientale, sociale e di innovazione. Il legislatore dell'Unione europea ha già fissato requisiti in materia di appalti volti ad ottenere obiettivi specifici nei settori dei veicoli per il trasporto su strada (direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada) e delle apparecchiature da ufficio (regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio). Inoltre, la definizione di metodologie comuni per il calcolo dei costi di vita *continua a fare* grandi progressi *ed applicazioni settoriali per la determinazione dei costi del ciclo di vita continuano ad essere sviluppate, testate e perfezionate*. Pertanto, appare opportuno *continuare ad applicare* la normativa settoriale specifica *per* fissare obiettivi e prospettive vincolanti *nel contesto* delle particolari politiche e condizioni prevalenti nel settore pertinente in modo da

appalti pubblici a sostegno di una crescita sostenibile.

promuovere ulteriormente il ricorso agli appalti pubblici a sostegno di una crescita sostenibile. ***Tali sforzi dovrebbero includere un'applicazione settoriale adeguata di metodologie corrette per la determinazione dei costi del ciclo di vita. In linea con altre disposizioni della presente direttiva, i criteri obbligatori in materia di appalti adottati mediante normative settoriali possono includere altresì specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione che comprendano considerazioni di sostenibilità concernenti benefici o svantaggi generalizzati di carattere sociale e ambientale, a condizione che siano correlati all'oggetto dell'appalto e aderiscano strettamente ai principi di trasparenza, non discriminazione e parità di protezione.***

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter fare riferimento a uno specifico processo di produzione, a una specifica modalità di prestazione di servizi, o a un processo specifico per ogni altra fase del ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, purché essi siano connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Per una migliore integrazione delle considerazioni di tipo sociale negli appalti pubblici, ai committenti dovrebbe essere consentito di inserire – nel criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - alcune caratteristiche relative alle condizioni di lavoro del personale direttamente coinvolto nel processo di produzione o di prestazione in questione. Le caratteristiche possono riferirsi

Emendamento

(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter fare riferimento a uno specifico processo di produzione, a una specifica modalità di prestazione di servizi, o a un processo specifico per ogni altra fase del ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, purché essi siano connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Per una migliore integrazione delle considerazioni di tipo sociale negli appalti pubblici, ai committenti dovrebbe essere consentito di inserire – nel criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - alcune caratteristiche relative alle condizioni di lavoro del personale direttamente coinvolto nel processo di produzione o di prestazione in questione. Le caratteristiche possono riferirsi ***alle***

unicamente alla tutela della salute del personale direttamente coinvolto nei processi produttivi o alla promozione dell'integrazione di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell'esecuzione del contratto, anche per quanto riguarda l'accessibilità per le persone con disabilità. Ciascun criterio di aggiudicazione che include tali caratteristiche dovrebbe comunque limitarsi alle caratteristiche che hanno conseguenze immediate *sul personale nell'ambiente* di lavoro. I criteri si applicano conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell'Accordo o degli accordi sul libero scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, alle amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe inoltre essere consentito di utilizzare l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione come criteri di aggiudicazione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell'offerta.

condizioni di lavoro del personale direttamente coinvolto nei processi produttivi o alla promozione dell'integrazione di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell'esecuzione del contratto, anche per quanto riguarda l'accessibilità per le persone con disabilità. Ciascun criterio di aggiudicazione che include tali caratteristiche dovrebbe comunque limitarsi alle caratteristiche che hanno conseguenze immediate *sulle condizioni di lavoro del personale*. I criteri si applicano conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell'Accordo o degli accordi sul libero scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, alle amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe inoltre essere consentito di utilizzare l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione come criteri di aggiudicazione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell'offerta.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie, collegate all'oggetto del

Emendamento

(43) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie, collegate all'oggetto del

contratto e siano indicate nel bando e nell'avviso di gara, nell'avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara o nei documenti di gara. In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale **nel** luogo di lavoro, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o al benessere degli animali. A titolo di esempio si possono citare, tra gli altri, gli obblighi - applicabili all'esecuzione dell'appalto - di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), anche nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, e di assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.

contratto e siano indicate nel bando e nell'avviso di gara, nell'avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara o nei documenti di gara. In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale **sul** luogo di lavoro, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione, alla tutela dell'ambiente, **alla protezione della salute pubblica** o al benessere degli animali. A titolo di esempio si possono citare, tra gli altri, gli obblighi - applicabili all'esecuzione dell'appalto - di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), **in particolare la convenzione n. 94**, anche nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, e di assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.

Motivazione

L'emendamento sottolinea l'importanza della convenzione n. 94 dell'OIL sulle clausole del lavoro (appalti pubblici) che disciplina specificamente il settore degli appalti pubblici. L'UE deve impegnarsi a rispettare le norme dell'OIL.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. L'appalto nel significato della presente direttiva consiste nell'acquisto **o in altre forme di acquisizione di** lavori, forniture o servizi da parte di una o più amministrazioni aggiudicatrici dagli operatori economici scelti dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici

Emendamento

2. L'appalto nel significato della presente direttiva consiste nell'acquisto di lavori, forniture o servizi **mediante contratti pubblici** da parte di una o più amministrazioni aggiudicatrici dagli operatori economici scelti dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici.

indipendentemente dal fatto che i lavori, le forniture o i servizi siano considerati per una finalità pubblica o meno.

Motivazione

Tale modifica è necessaria per consentire alle amministrazioni comunali di cooperare in modo efficace al fine di fornire taluni servizi di interesse generale, per esempio nel settore del trattamento dei rifiuti e delle acque reflue.

Emendamento 19

**Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2**

Testo della Commissione

Un insieme completo di lavori, forniture e/o servizi, anche se acquistati attraverso diversi contratti, costituisce un appalto unico ai sensi della presente direttiva, qualora tali contratti siano parte di un progetto unico.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Emendamento necessario per consentire alle amministrazioni comunali di cooperare in modo efficace al fine di fornire taluni servizi di interesse generale, per esempio nel settore del trattamento dei rifiuti e delle acque reflue.

Emendamento 20

**Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Un appalto aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra persona giuridica non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da

- essa esercitato sui propri servizi;*
- b) la maggior parte delle attività di tale persona giuridica è effettuata per l'amministrazione aggiudicatrice controllante o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;*
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata attiva.*

(Testo ripreso dall'articolo 11, par. 1 della proposta della Commissione con alcune modifiche)

Motivazione

Emendamento necessario per consentire alle amministrazioni comunali di cooperare in modo efficace al fine di fornire taluni servizi di interesse generale, per esempio nel settore del trattamento dei rifiuti e delle acque reflue. Si tratta dell'ambito di applicazione della direttiva e pertanto l'articolo 11 della proposta della Commissione è spostato all'articolo 1 con alcune modifiche.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Il paragrafo 2 bis (nuovo) si applica anche quando uno o più enti controllati che sono amministrazioni aggiudicatrici assegnano un contratto al proprio ente controllante o ad un'altra persona giuridica controllata dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia partecipazione privata.

(Testo ripreso dall'articolo 11, par. 2 della proposta della Commissione con alcune modifiche)

Motivazione

Vedasi l'emendamento all'articolo 1, par. 2 bis (nuovo).

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Un'amministrazione aggiudicatrice che non esercita su una persona giuridica un controllo ai sensi del paragrafo 3, può tuttavia aggiudicare un appalto pubblico al di fuori del campo di applicazione della presente direttiva a una persona giuridica da essa controllata congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici, alle seguenti condizioni:

a) le amministrazioni aggiudicatrici esercitano congiuntamente sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;

b) la maggior parte delle attività della persona giuridica in oggetto è svolta per le amministrazioni aggiudicatrici controllanti o per altre persone giuridiche controllate dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata attiva.

(Testo ripreso dall'articolo 11, par. 3 della proposta della Commissione con alcune modifiche)

Motivazione

Vedasi l'emendamento all'articolo 1, par. 2 bis (nuovo).

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies. Un accordo concluso tra due

o più amministrazioni aggiudicatrici non si considera un appalto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, della presente direttiva, e quindi non rientra nell'ambito di applicazione di quest'ultima, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'obiettivo del partenariato consiste nella fornitura di un compito di servizio pubblico conferito a tutte le autorità pubbliche;

b) il compito è eseguito solo dalle autorità pubbliche interessate, ossia senza il coinvolgimento di partecipazioni private attive.

(Testo ripreso dall'articolo 11, par. 4 della proposta della Commissione con alcune modifiche)

Motivazione

Vedasi l'emendamento all'articolo 1, par. 2 bis (nuovo).

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 sexies. Tuttavia, il trasferimento dei compiti tra le organizzazioni del settore pubblico attiene all'organizzazione amministrativa interna dello Stato membro e non è soggetto alle norme sugli appalti pubblici.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

22 bis. per "processo di produzione

socialmente sostenibile" si intende il processo di produzione in cui la prestazione di lavori, servizi e forniture rispetta il diritto, le regole e le norme in materia di salute e sicurezza, lavoro e previdenza sociale, in particolare per quanto riguarda il principio di parità di trattamento sul posto di lavoro, come definito dalla legislazione dell'Unione e nazionale e dagli accordi collettivi, che si applicano laddove ha luogo la prestazione di lavori, servizi e forniture;

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11

soppresso

Relazioni tra amministrazioni pubbliche

1. Un appalto aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra persona giuridica non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;

(b) almeno il 90% delle attività di tale persona giuridica sono effettuate per l'amministrazione aggiudicatrice controllante o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;

(c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata.

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del

primo comma della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando un ente controllato che è un'amministrazione aggiudicatrice assegna un contratto al proprio ente controllante o ad un'altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia partecipazione privata.

3. Un'amministrazione aggiudicatrice che non esercita su una persona giuridica un controllo ai sensi del paragrafo 1, tuttavia può aggiudicare un appalto pubblico senza applicare la presente direttiva a una persona giuridica da essa controllata congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici, alle seguenti condizioni:

(a) le amministrazioni aggiudicatrici esercitano congiuntamente sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;

(b) almeno il 90% delle attività della persona giuridica in oggetto viene svolto per le amministrazioni aggiudicatrici controllanti o per altre persone giuridiche controllate dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici;

(c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata.

Ai fini della lettera a), si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici esercitino su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni

aggiudicatrici partecipanti;

(b) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

(c) la persona giuridica controllata non persegue interessi distinti da quelli delle amministrazioni ad essa associate;

(d) la persona giuridica controllata non tragga dagli appalti pubblici con le amministrazioni aggiudicatrici alcun vantaggio diverso dal rimborso dei costi reali.

4. Un accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non si considera un appalto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) l'accordo stabilisce un'autentica cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, che mira a far sì che esse svolgano congiuntamente i loro compiti di servizio pubblico e che implica diritti e obblighi reciproci delle parti;

(b) l'accordo è retto esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

(c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti non svolgono sul mercato aperto più del 10% - in termini di fatturato - delle attività pertinenti all'accordo;

(d) l'accordo non comporta trasferimenti finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti diversi da quelli corrispondenti al rimborso dei costi effettivi dei lavori, dei servizi o delle forniture;

(e) nelle amministrazioni aggiudicatrici non vi è alcuna partecipazione privata.

5. L'assenza di partecipazione privata di cui ai paragrafi da 1 a 4 è verificata al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della conclusione dell'accordo.

Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non sono più applicabili dal momento in cui interviene una qualsiasi partecipazione privata, con la conseguenza che i contratti in corso devono essere aperti alla concorrenza mediante regolari procedure di aggiudicazione degli appalti.

(Il testo dell'articolo 11 è stato in parte spostato all'articolo 1 – vedasi gli emendamenti all'articolo 1, par. 2 bis-d (nuovo))

Motivazione

Il contenuto dell'articolo 11 della proposta della Commissione è importante per l'ambito di applicazione della direttiva ed è pertanto spostato, con alcune modifiche, all'articolo 1. Di conseguenza, l'articolo 11 della proposta della Commissione è soppresso.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 bis

Appalti di servizi aggiudicati sulla base di un diritto esclusivo

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.

Motivazione

Reintroduzione dell'articolo 18 dalla direttiva vigente 2004/18/CE. Tale articolo è importante per le attività di interesse generale, ad esempio i giochi d'azzardo (lotterie di Stato) e lo smaltimento dei rifiuti. L'articolo consente alle autorità di riservare alcune attività ad aziende in-house specifiche. La Corte di giustizia ha applicato tale disposizione nella causa C-360/96.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 4 – alinea

Testo della Commissione

Gli Stati membri **possono disporre** che le amministrazioni aggiudicatrici possono **utilizzare** una procedura competitiva con negoziato o un dialogo competitivo in uno dei seguenti casi:

Emendamento

Gli Stati membri **dispongono** che le amministrazioni aggiudicatrici possono **applicare** una procedura competitiva con negoziato o un dialogo competitivo **come stabilito nella presente direttiva** in uno dei seguenti casi:

Motivazione

In alcuni casi una procedura competitiva con negoziato rappresenta l'unico modo fattibile per aggiudicare contratti complessi. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero pertanto poter optare per questo tipo di procedura in tali casi.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione

Gli Stati membri hanno facoltà di decidere di non recepire la procedura competitiva con negoziato, il dialogo competitivo e le procedure di partenariato per l'innovazione nell'ordinamento nazionale.

Emendamento

soppresso

Motivazione

In alcuni casi una procedura competitiva con negoziato rappresenta l'unico modo fattibile per aggiudicare contratti complessi. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero pertanto

poter optare per questo tipo di procedura in tali casi.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 34 bis

Sito web centrale per i bandi di gara elettronici

Nell'interesse della trasparenza, le autorità pubbliche possono pubblicare le informazioni relative ai lavori che sono stati effettuati e altre su un sito web europeo centrale istituito a tal fine, specificando gli importi, le quantità e dati simili affinché le altre autorità pubbliche possano confrontare il prezzo che è stato pagato per opere confrontabili e basare gli inviti a presentare offerte su dette informazioni. Ne deriverebbe una riduzione dei costi e l'individuazione delle principali discrepanze tra i prezzi dei contratti.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII figurano nei documenti di gara. Esse definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture.

1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII figurano nei documenti di gara. Esse definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture ***al fine di conseguire gli obiettivi di utilizzo, sostenibilità e benessere degli animali dell'amministrazione aggiudicatrice.***

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 41 – titolo

Testo della Commissione

Etichette

Emendamento

Etichette e certificati di norma verificata da terzi

Motivazione

L'uso di etichette andrebbe abbandonato a favore dell'uso di norme. Le norme sono utili in quanto sono di facile comprensione per gli offerenti nelle aree interessate ed eviteranno alle amministrazioni aggiudicatrici di perdere tempo. Sottolineando l'uso di norme la direttiva facilita la presentazione di richieste ambientali e sociali da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che stabiliscono le caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo di lavori, servizi o forniture in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate all'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), possono esigere che tali lavori, forniture o servizi siano muniti di un'etichetta specifica, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che stabiliscono le caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo di lavori, servizi o forniture in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate all'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), possono esigere che tali lavori, forniture o servizi siano muniti di un'etichetta specifica **e/o del certificato di norma verificata da terzi**, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) i requisiti per l'etichettatura riguardino soltanto le caratteristiche connesse

Emendamento

(a) i requisiti per l'etichettatura **e/o per il certificato di norma verificata da terzi**

all'oggetto del contratto e siano appropriati a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto;

riguardino soltanto le caratteristiche connesse all'oggetto del contratto e siano appropriati a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto;

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche o sulla base di altri criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;

Emendamento

(b) i requisiti per l'etichettatura *e/o per il certificato di norma verificata da terzi* siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche o sulla base di altri criteri *e dati* oggettivi, verificabili e non discriminatori;

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) le norme che disciplinano la selezione siano ragionevolmente proporzionate alla natura del contratto;

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;

Emendamento

(c) le etichettature *e/o i certificati di norma verificata da terzi* siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni

ambientali;

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate.

Emendamento

(d) le etichettature ***e/o i certificati di norma verificata da terzi*** siano accessibili a tutte le parti interessate.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) i criteri relativi alle etichette siano stabiliti da terzi che siano indipendenti rispetto all'operatore economico che richiede l'etichettatura.

Emendamento

(e) i criteri relativi alle etichette ***e/o ai certificati di norma verificata da terzi*** siano stabiliti da terzi che siano indipendenti rispetto all'operatore economico che richiede l'etichettatura. ***I terzi possono essere enti od organizzazioni nazionali o governative specifiche.***

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Quando ***un'etichetta soddisfa le condizioni*** di cui ***alle lettere b), c) d) ed e) del paragrafo 1, ma stabilisce anche*** requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono definire le specifiche tecniche con riferimento ***a quelle delle*** specifiche dettagliate di tale ***etichetta***, o, all'occorrenza, parti di queste, connesse all'oggetto del contratto e

Emendamento

2. Quando ***una norma verificata da terzi non corrisponde alla definizione*** di cui ***all'allegato VIII, punto 6, perché i relativi criteri stabiliscono*** requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono definire le specifiche tecniche con riferimento ***alle*** specifiche dettagliate di tale ***norma***, o, all'occorrenza, parti di queste, connesse all'oggetto del contratto e appropriate a

appropriate a definire le caratteristiche dell'oggetto in questione.

definire le caratteristiche dell'oggetto in questione.

Motivazione

Emendamento inteso a sottolineare l'uso di norme di terzi negli appalti pubblici. Utilizzando norme verificate da terzi le amministrazioni aggiudicatrici e gli offerenti dispongono di uno strumento chiaro, ammissibile e utile. Il fatto che un prodotto o servizio risponda ad una norma verificata da terzi è la prova che i criteri dell'amministrazione aggiudicatrice sono rispettati.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'amministrazione aggiudicatrice può precisare nelle sue specifiche tecniche che i lavori, le forniture o i servizi conformi a tale norma si considerano conformi anche alle specifiche tecniche. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altresì tutte le norme equivalenti che rispettano le specifiche indicate dalle amministrazioni stesse. Per quanto riguarda i lavori, le forniture o i servizi la cui conformità con la norma in questione non sia stata verificata da terzi, le amministrazioni aggiudicatrici accettano anche un fascicolo tecnico del fabbricante o altri idonei mezzi di prova, quali ad esempio certificati e dichiarazioni.

Motivazione

L'uso di etichette andrebbe abbandonato a favore dell'uso di norme. Le norme sono utili in quanto sono di facile comprensione per gli offerenti nelle aree interessate ed eviteranno alle amministrazioni aggiudicatrici di perdere tempo. Sottolineando l'uso di norme la direttiva facilita la presentazione di richieste ambientali e sociali da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4. Ogni candidato o offerente che si trova in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 **può fornire** all'amministrazione aggiudicatrice la prova che dimostri la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione.

Emendamento

4. **Se** ogni candidato o offerente che si trova in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 **fornisce** all'amministrazione aggiudicatrice la prova che dimostri la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione, **l'amministrazione aggiudicatrice può riconsiderare l'esclusione dell'offerta.**

Motivazione

L'emendamento mira a garantire in modo chiaro e inequivocabile che le leggi nazionali e regionali e le altre disposizioni vincolanti siano rispettate da tutti gli offerenti e che l'amministrazione aggiudicatrice abbia l'esplicito diritto di escludere gli offerenti che le violano.

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) rispetto delle norme nel settore della salute e della sicurezza, del diritto del lavoro e della sicurezza sociale e del diritto ambientale definiti dalla legislazione UE e nazionale nonché da accordi collettivi.

Motivazione

L'uso di etichette andrebbe abbandonato a favore dell'uso di norme. Le norme sono utili in quanto sono di facile comprensione per gli offerenti nelle aree interessate ed eviteranno alle amministrazioni aggiudicatrici di perdere tempo. Sottolineando l'uso di norme la direttiva facilita la presentazione di richieste ambientali e sociali da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 56 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4. Per quanto riguarda le capacità tecniche e professionali, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici possiedano le necessarie risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per *eseguire il* contratto con un adeguato standard di qualità. L'amministrazione aggiudicatrice può ritenere che gli operatori economici non *eseguiranno il* contratto *con un adeguato standard di qualità* quando essa accerti che questi ultimi hanno conflitti di interesse che possono influire negativamente sulla esecuzione del contratto.

Emendamento

4. Per quanto riguarda le capacità tecniche e professionali, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici possiedano *o abbiano preso disposizioni per accedere a o acquisire* le necessarie risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per *garantire l'esecuzione del* contratto con un adeguato standard di qualità *e, se richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice, in linea con qualsiasi clausola di esecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 70.* L'amministrazione aggiudicatrice può ritenere che gli operatori economici non *garantiranno l'esecuzione richiesta del* contratto quando essa accerti che questi ultimi hanno conflitti di interesse che possono influire negativamente sulla esecuzione del contratto.

Motivazione

L'uso di etichette andrebbe abbandonato a favore dell'uso di norme. Le norme sono utili in quanto sono di facile comprensione per gli offerenti nelle aree interessate ed eviteranno alle amministrazioni aggiudicatrici di perdere tempo. Sottolineando l'uso di norme la direttiva facilita la presentazione di richieste ambientali e sociali da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 56 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano alle procedure di subappalto ed agli operatori che subappaltano.

Motivazione

Emendamento inteso a fornire alle amministrazioni aggiudicatrici migliori possibilità di tenere conto del subappalto.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 57 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità nazionali creano registri online dei certificati sicuri, presso i quali le imprese possono presentare tutta la documentazione pertinente una volta ogni due anni. Tale documentazione è accessibile a tutte le amministrazioni aggiudicatrici di ogni livello su indicazione di un numero di identificazione personale.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 60 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante una o più referenze elencate nell'allegato XIV, ***parte I.***

2. Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico ***e del rispetto delle disposizioni e delle norme in materia di salute e sicurezza, di previdenza sociale e di diritto del lavoro definite dalla legislazione dell'Unione, dalla legislazione nazionale e dai contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura*** può essere fornita mediante una o più referenze elencate nell'allegato XIV.

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 61 – titolo

Testo della Commissione

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

Emendamento

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale **e di benessere degli animali**

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 61 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Conformemente all'articolo 88, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di **qualità** di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Emendamento

3. Conformemente all'articolo 88, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali, **di qualità** e di **benessere degli animali** di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, il criterio sul quale si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici è **uno dei seguenti**:

(a) offerta economicamente più vantaggiosa

(b) costo più basso.

I costi possono essere valutati, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, sulla sola base del prezzo o con un approccio costo/efficacia, come ad esempio la

Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, il criterio sul quale si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici è ***l'offerta economicamente più vantaggiosa.***

determinazione dei costi del ciclo di vita conformemente alle condizioni di cui all'articolo 67.

Emendamento 51

Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera a), dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base di criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Essi comprendono, oltre al prezzo o ai costi ai sensi del paragrafo 1, lettera b), diversi criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali:

(a) qualità, incluso pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e carattere innovativo;

(b) per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, può essere considerata l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione, con la conseguenza che, in seguito all'aggiudicazione del contratto, tale personale può essere sostituito soltanto con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, che deve verificare che le relative sostituzioni garantiscano un'organizzazione e una qualità equivalenti;

(c) servizi post-vendita e assistenza tecnica, data della fornitura e termine di consegna o di esecuzione;

(d) il processo specifico di produzione o di

Emendamento

2. L'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera a), dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base di criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Tali criteri comprendono, oltre al prezzo o ai costi ai sensi del paragrafo 1, lettera b), diversi criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione.

fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del suo ciclo di vita di cui all'articolo 2, punto 22 nella misura in cui i criteri sono specificati in conformità con il paragrafo 4 ed essi riguardano fattori direttamente coinvolti in questi processi e caratterizzano il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 66 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I criteri di cui al paragrafo 2 possono includere:

(a) qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti;

(b) caratteristiche innovative incluse le migliori tecniche disponibili;

(c) criteri ambientali e di sostenibilità inclusi i costi del ciclo di vita quali definiti all'articolo 67 e i criteri per gli appalti pubblici verdi;

(d) criteri relativi al processo di produzione socialmente sostenibile, che possono anche implicare l'impiego di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili;

(e) per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, può essere considerata l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione, nonché le capacità, le abilità e la condotta

professionale di qualsiasi subappaltatore, con la conseguenza che, in seguito all'aggiudicazione del contratto, tale personale può essere sostituito e ulteriori subappalti sono consentiti soltanto con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, che deve verificare che le relative sostituzioni garantiscano un'organizzazione e una qualità equivalenti;

(f) servizi post-vendita e assistenza tecnica, data della fornitura e termine di consegna o di esecuzione;

(g) il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del suo ciclo di vita di cui all'articolo 2, punto 22, nella misura in cui i criteri sono specificati in conformità con il paragrafo 4 e riguardano fattori direttamente coinvolti in questi processi e caratterizzano il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti.

Emendamento 53

Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri possono disporre che l'aggiudicazione di determinati tipi di contratti si basi sull'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Emendamento 54

Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

5. **Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a)**, l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nei documenti di gara o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Emendamento

5. L'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nei documenti di gara o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) sia stata elaborata **sulla scorta di** informazioni scientifiche o **sulla base di** altri criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;

Emendamento

(a) sia stata elaborata **in stretta consultazione con le parti interessate e sia basata su** informazioni scientifiche o altri criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) sia stata istituita per un'applicazione ripetuta o continua;

Emendamento

(b) sia stata **testata e verificata con fornitori e** istituita per un'applicazione ripetuta o continua;

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

(c bis) sia formulata in modo tale da garantire che le autorità di vigilanza del mercato possano verificare la conformità del prodotto ai costi del ciclo di vita dichiarati.

Emendamento 58

Proposta di direttiva Articolo 67 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. Ogniqualvolta una metodologia comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è adottata all'interno di un atto legislativo dell'Unione, anche mediante gli atti delegati ai sensi della legislazione specifica di un settore, ***essa deve essere*** applicata se il calcolo dei costi del ciclo di vita rientra tra i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 66, paragrafo 1.

Emendamento

3. Ogniqualvolta una metodologia comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è adottata all'interno di un atto legislativo dell'Unione, anche mediante gli atti delegati ai sensi della legislazione specifica di un settore, ***tali atti legislativi sono adottati a seguito di un'intensa consultazione delle parti interessate. Siffatta metodologia comune è applicata*** se il calcolo dei costi del ciclo di vita rientra tra i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 66, paragrafo 1.

Emendamento 59

Proposta di direttiva Articolo 69 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale ***o*** di diritto ambientale ***o*** le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI.

Emendamento

L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione ***o dalle leggi, regolamenti o altre disposizioni nazionali vincolanti*** in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale, di diritto ambientale ***o di sanità pubblica o*** le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto

ambientale elencate nell'allegato XI.

Motivazione

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere il diritto di rifiutare di assegnare un appalto ad un offerente che non rispetta le leggi ed i regolamenti. Il riferimento ai regolamenti nel presente articolo non dovrebbe limitarsi alla legislazione dell'Unione in ambiti normativi specifici. L'articolo dovrebbe essere ampliato al fine di includere la legislazione nazionale ed i sistemi che disciplinano il mercato del lavoro.

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 70 bis – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'amministrazione aggiudicatrice può precisare, o può essere obbligata da uno Stato membro a precisare, nel capitolato d'oneri, l'organismo o gli organismi dai quali i candidati o gli offerenti possono ottenere le pertinenti informazioni sugli obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro che sono normalmente in vigore nel luogo in cui devono essere eseguiti i lavori o devono essere forniti i servizi e che si applicheranno ai lavori effettuati nel cantiere o ai servizi forniti nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Motivazione

L'emendamento reintroduce, con alcune modifiche minori, l'articolo 27, paragrafo 1, dell'attuale direttiva 2004/18/CE relativa agli appalti pubblici. L'articolo non dovrebbe essere soppresso data la sua importanza nell'incoraggiare gli offerenti di altri paesi a partecipare agli appalti e nel sostenere gli scambi transfrontalieri.

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 70 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'amministrazione aggiudicatrice che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 chiede agli offerenti o ai candidati in una procedura di aggiudicazione d'appalti di indicare di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta, degli obblighi in materia di ambiente, di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo in cui i lavori devono essere effettuati o in cui i servizi devono essere forniti.

Motivazione

L'emendamento reintroduce, con alcune modifiche minori, l'articolo 27, paragrafo 2, dell'attuale direttiva 2004/18/CE. L'articolo non dovrebbe essere soppresso data la sua importanza nell'incoraggiare gli offerenti di altri paesi a partecipare agli appalti e nel sostenere gli scambi transfrontalieri.

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 71 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I paragrafi da 1 a 2 lasciano impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.

3. I paragrafi da 1 a 2 lasciano impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale. ***Un sistema di responsabilità congiunta e solidale stabilisce che l'intera catena di subappalto è ritenuta congiuntamente responsabile per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali, delle norme in materia di salute e sicurezza e del diritto del lavoro e di previdenza sociale (quali definiti agli articoli 2, paragrafo 22 bis (nuovo), 40, 54, 55 e 56).***

Motivazione

Emendamento inteso a fornire alle amministrazioni aggiudicatrici migliori possibilità di tenere conto del subappalto.

Emendamento 63

Proposta di direttiva Articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri designano un organo unico indipendente responsabile della vigilanza e del coordinamento delle attività di attuazione (di seguito "l'organo di vigilanza") e ne informano la Commissione.

Emendamento

1. Gli Stati membri designano un organo unico indipendente responsabile della vigilanza e del coordinamento delle attività di attuazione (di seguito "l'organo di vigilanza"), **quando un siffatto organo non esiste già**, e ne informano la Commissione.

Emendamento 64

Proposta di direttiva Allegato VIII – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) "norma verificata da terzi", la specifica stabilita in relazione alle caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo di un lavoro, di un servizio o di una fornitura (inclusi il ciclo di vita e il processo produttivo socialmente sostenibile), che è accessibile a tutte le parti interessate, il cui rispetto deve essere verificato da un soggetto terzo indipendente dall'offerente, e i cui criteri:

(a) riguardano soltanto le caratteristiche connesse all'oggetto del contratto;

(b) sono elaborati sulla base di informazioni scientifiche o di altri criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;

(c) sono stabiliti nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale

possano partecipare tutte le parti interessate quali gli enti governativi, i sindacati, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;

(d) sono stabili da terzi che siano indipendenti rispetto all'operatore economico che richiede la verifica della conformità.

Motivazione

Emendamento dovuto alle modifiche relative alle norme.

Emendamento 65

**Proposta di direttiva
Allegato XI – trattino 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

**– Convenzione 94 sulle clausole di lavoro
(contratti pubblici)**

Motivazione

Garantire norme minime in materia di salute, sicurezza e benessere dei lavoratori assunti dai contraenti.

Emendamento 66

**Proposta di direttiva
Allegato XVI - riga 2 – colonna 2**

Testo della Commissione

Emendamento

Servizi sanitari e sociali

Servizi sanitari e sociali, ***incluse le ambulanze***

PROCEDURA

Titolo	Aggiudicazione di appalti pubblici
Riferimenti	COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 17.1.2012
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 17.1.2012
Relatore per parere Nomina	Åsa Westlund 7.2.2012
Esame in commissione	29.5.2012
Approvazione	10.7.2012
Esito della votazione finale	+: 54 -: 4 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Yves Cochet, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Kraemer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Margrete Auken, Erik Bánki, Christofer Fjellner, Gaston Franco, Julie Girling, Toine Manders, Miroslav Mikolášik, Vittorio Prodi, Alda Sousa, Marita Ulvskog